

Dipartimento Regionale Qualità dell'Ambiente
Unità Organizzativa Monitoraggio Acque Marine e Lagunari

Prot. vedi file segnature xml allegato

Alla Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia
PEC: autoritaportuale.venezia@legalmail.it

Oggetto: Istanza del 22.01.2025 acquisita con prot. AdSPMAS n. 1510, e integrazioni pervenute con prot. AdSPMAS n. 2478 del 03.02.2025 da parte della Società SVILUPPO LAGUNA s.r.l.

Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5-bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. finalizzata al rilascio della concessione demaniale pluriennale ex art. 36 di cui all'istanza del 02.08.2022 prot. n. 13843, relativa al progetto di area terminalistica per l'accosto di imbarcazioni per il crocierismo fluviale a Isola dei Saloni – Chioggia. Protocolli AdSP MAS. U.0003345.12-02-2025 e 0003722.17-02-2025.

In riferimento all'invito in oggetto si esprime la propria determinazione di assenso con le seguenti condizioni/prescrizioni atte a tutelare l'ambiente idrico ai sensi delle Direttive 2000/60/CE e 2013/39/UE e del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (di seguito PTA):

Acque meteoriche

Le acque meteoriche di dilavamento del sedime di cantiere, generate in fase di corso d'opera, sono assimilabili ad acque industriali. Come tali, rientrano nelle fattispecie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 39 del PTA, i quali prevedono che le acque meteoriche siano frazionate in quota di prima e seconda pioggia, seguendo una differente gestione.

Si ribadisce la necessità che, non solo le acque di lavorazione, ma anche le acque di prima pioggia, dilavanti le superfici scoperte all'interno del sedime di cantiere, nell'eventualità che non fossero destinate a smaltimento fuori sito, siano avviate tramite fognatura ad un trattamento chimico fisico o, in alternativa al sedimentatore/disoleatore.

Ciò in considerazione delle lavorazioni, valutate la tipologia e la durata delle attività di cantiere previste.

A sostegno di tale considerazione è opportuno ricordare quanto previsto dagli artt. 12, 36 e 37 delle Norme Tecniche Attuative del Piano Tutela delle Acque:

- Art. 12 - Aree sensibili: sono aree sensibili, tra le altre, *“le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso [...] Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sia direttamente che attraverso bacini scolanti, e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in aree sensibili*

direttamente, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui agli articoli 25 e 37.”;

- Art. 36 - Scarichi ricadenti entro la conterminazione della Laguna di Venezia: *“Fino alla realizzazione delle reti fognarie, nei centri storici di Venezia e Chioggia, nelle isole e nei litorali del Lido e di Pellestrina e nel litorale di Cavallino Treporti, gli scarichi di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206 “Interventi urgenti per il risanamento e l’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia” e successive modificazioni, aventi potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti, devono essere sottoposti a trattamento secondo le prescrizioni fornite dai comuni interessati”;*
- Art. 37 - Acque reflue industriali: *“Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in corpi idrici superficiali sono soggetti al rispetto dei limiti della Tabella 1 riportata in Allegato B, colonna “scarico in acque superficiali”. Per specifici cicli produttivi, indicati nella Tabella 2 Allegato B, si applicano anche i limiti di emissione per unità di prodotto ivi indicati. Per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti direttamente in aree sensibili, la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.”*

Inoltre le acque di dilavamento del sedime di cantiere, eventualmente contaminate, potrebbero impattare le acque delle aree sensibili e le acque a specifica destinazione (vita molluschi), potenzialmente creando problematiche legate agli aspetti biologici (EQB acque di transizione), microbiologici (acque destinate alla vita dei molluschi) e chimici, nonché eventuali carichi di N e P che arrivano in laguna (area sensibile): si evidenzia quindi la necessità che il proponente utilizzi materiali privi di PFAS e altre sostanze persistenti a potenziale rischio di contaminare l’ambiente idrico lagunare.

In particolare si rammenta, come principio metodologico, che dal punto di vista delle miscele cementizie utilizzate in corso d’opera nelle lavorazioni, va tenuto presente che esse non dovranno contenere sostanze che possano essere liscivate da acque meteoriche, potendosi in tal modo diffondere potenzialmente nell’ambiente idrico superficiale e sotterraneo.

Ciò a maggior ragione quando tali sostanze, ad esempio, siano:

- a) caratterizzate da tossicità diretta o in associazione con altre materie sia nella forma di utilizzo sia nell’eventuale forma degradata o metabolizzata;
- b) persistenti in ambiente e/o accumulabili negli organismi viventi;
- c) in grado di generare effetti negativi sugli organismi viventi di tipo teratogeno, mutageno o di interferenza endocrina.

In conclusione il proponente dovrà garantire, con opportune scelte progettuali e per mezzo di adeguate misure di mitigazione e prevenzione in fase di cantiere e/o di un monitoraggio specifico, che gli scarichi delle acque di lavorazione o derivanti dalle attività di cantiere, non portino: a declassamento dello stato ecologico dei corpi idrici lagunari eventualmente influenzati, al superamento degli standard di qualità

ambientale previsti dal D.Lgs. 172/2015 nei suddetti corpi idrici, nonché alla non conformità delle acque destinate alla vita dei molluschi.

Tale garanzia dovrà essere fornita mediante i medesimi strumenti, sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio, per evitare il rischio che le sostanze di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, potenzialmente contenute anche nei prodotti antincendio, possano contaminare l'ambiente idrico.

Misure preventive e mitigative

Sia previsto un piano di gestione degli eventuali spanti (es. idrocarburi) con l'adozione di idonee misure di gestione degli stessi nelle aree di cantiere (es. prevedere nelle aree di rifornimento di carburante e nelle aree di deposito mezzi, la dotazione di sistemi di raccolta e trattamento) e di misure di emergenza per la gestione di eventuali spanti dei mezzi d'opera in ambiente idrico.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Il Dirigente

Ing. Fabio Strazzabosco

Responsabile del procedimento: Ing. Fabio strazzabosco

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Marta Novello

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici Arpav



Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

pag. 3 di 3

Unità Organizzativa Monitoraggio Acque Marine e Lagunari
Via Rezzonico 41, 35131 Padova Italia
Tel. +39 049 7393726 e-mail: oaa@arpa.veneto.it
PEC: drqa@pec.arpav.it